



ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DEL PRESTITO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL S.p.A. – 5%-2021

DI NOMINALI EURO 7.040.000

CODICE ISIN IT0005120891

Articolo 1 – Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina l’emissione del prestito obbligazionario denominato “C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. – 5.00 % - 2021” (il “**Prestito**”), da parte della CMD – Costruzioni Motori Diesel S.p.A., con sede legale in Nucleo Industriale Valle di Vitalba, Atella, capitale sociale pari ad **Euro 16.829.887,00**, iscritta nel registro delle imprese di Potenza, codice fiscale e Partita IVA 05913290630 (l’“**Emittente**”). Il Prestito è costituito da 88 obbligazioni non convertibili a tasso fisso (le “**Obbligazioni**”), aventi valore nominale unitario di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) (il “**Valore Unitario**”). L’importo nominale complessivo del Prestito ammonta ad Euro 7.040.000,00 (settemilioniquarantamila/00) (il “**Valore Nominale Complessivo**”).

L’emissione del Prestito è stata deliberata dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 22 giugno 2015.

Le Obbligazioni non sono frazionabili e sono munite di numero 10 cedole di interesse con scadenza semestrale. Le Obbligazioni sono al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies (“*Diritti del titolare del conto*”) del TUF.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d’Italia è IT0005120891.

Articolo 2 - Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.



Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili e potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 come successivamente modificato e integrato.

Articolo 3 - Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Unitario, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

Articolo 5 – Godimento e scadenza

Il Prestito è emesso il 30 giugno 2015 (la "**Data di Emissione**") e i relativi interessi maturano a partire dal 30 giugno 2015 ("**Data di Godimento**") e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 31 dicembre 2021 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 12.

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 6 - Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Il tasso nominale annuo lordo fisso è pari al 6,375% (sei virgola trecentosettantacinque per cento) sino al 31 dicembre 2017 e pari al **5% (cinque per cento)** a partire dal 31 dicembre 2017 sino alla Data di Scadenza (esclusa) (il "**Tasso di Interesse**").



Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre, di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”).

Si precisa che gli interessi che matureranno tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 saranno comunque corrisposti in data 31 dicembre 2020. Gli interessi che matureranno tra l’1 gennaio 2021 ed il 20 giugno 2021 saranno corrisposti in data 20 giugno 2021. Gli interessi che matureranno tra il 21 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 saranno corrisposti in data 31 dicembre 2021.

Qualora la Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 12, la relativa Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Unitario di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi semestrali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) — secondo la convenzione Act/Act, come intesa nella prassi di mercato.

Articolo 7 - Rimborso del Prestito

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 12 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà *amortising* con 42 mesi di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 4 rate annuali crescenti (le “**Rate di Rimborso**”) a partire dal 31 dicembre 2018 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente (le “**Date di Rimborso**”):

Data	Numero rata ammortamento	Valore Nominale Unitario Rimborsato	Valore Nominale Residuo
31.12.2018	1	€ 20.000,00	€ 4.000.000,00
31.12.2019	2	€ 20.000,00	€ 3.000.000,00
30.12.2020	3	€ 30.000,00	€ 1.500.000,00
31.12.2021	4	€ 30.000,00	€ 0,00

A seguito dalla delibera di Amundi del 7 marzo 2019 le restanti 3 Rate di Rimborso a partire dal 31 dicembre 2019 fino alla Data di Scadenza (inclusa) sono state modificate come indicato dalla tabella seguente:



Data	Numero rata ammortamento	Valore Nominale Unitario Rimborsato	Valore Nominale Residuo
31.12.2019	2	€ 12.000,00	€ 5.984.000,00
31.12.2020	3	€ 18.000,00	€ 4.400.000,00
31.12.2021	4	€ 50.000,00	€ 0,00

A seguito dalla delibera di Amundi del 17 novembre 2020, la rata di ammortamento n. 3 originariamente prevista per il 31.12.2020 deve intendersi modificata e fissata alla scadenza del 20.6.2021 mentre rimarrà invariata la rata di ammortamento n. 4 fissata alla Data di Scadenza.

Data	Numero rata ammortamento	Valore Nominale Unitario Rimborsato	Valore Nominale Residuo
20.06.2021	3	€ 18.000,00	€ 4.400.000,00
31.12.2021	4	€ 50.000,00	€ 0,00

Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 8 - Servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati per il tramite dell'intermediario autorizzato BNP Paribas aderente a Monte Titoli S.p.A.

Articolo 9- Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto riguarda il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10- Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro ed almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzie antecedenti la data di emissione delle Obbligazioni. Le Obbligazioni non sono né saranno convertibili in azioni né in strumenti partecipativi al capitale dell'Emittente.



Articolo 11 - Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

In virtù dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 2415, comma 2, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengano necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In conformità all'articolo 2415, comma 3, del Codice Civile, all'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese competente. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentano la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. La legittimazione all'intervento e al voto nell'Assemblea degli Obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

Ai sensi del 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Potenza, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Secondo il disposto dell'articolo 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli Obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicati nell'articolo 2399 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'articolo 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto del Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 2418 del Codice Civile prevede, fra l'altro, che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'articolo 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli Obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'articolo 2415 del Codice Civile.



Art. 12 Rimborso anticipato a favore dell'emittente

L'emittente avrà la facoltà di procedere, non prima del **31 dicembre 2019**, al rimborso anticipato delle obbligazioni ad un valore nominale complessivo del **102%**.

Il rimborso anticipato da parte dell'emittente dovrà essere esercitato in un'unica soluzione mediante una comunicazione inviata agli obbligazionisti almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso anticipato

Art. 13 Rimborso anticipato a favore degli obbligazionisti

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi ("**Evento Rilevante**"):

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 Giorni Lavorativi;
- (ii) l'inadempimento di una o più altre obbligazioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento a condizione che tale inadempimento si protragga per 30 Giorni Lavorativi dalla notifica di apposita comunicazione scritta all'Emittente da parte degli Obbligazionisti (o dal loro Rappresentante Comune, ove nominato) a seguito della ricezione della dovuta informazione dall'Emittente stesso ai sensi del successivo articolo 13, punto (xxviii) lett c);
- (iii) la presentazione nei confronti dell'Emittente e/o delle Società Controllate di una istanza volta ad accertare e far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente e/o delle Società Controllate, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa e/o alle Società Controllate e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
- (iv) il deposito da parte dell'Emittente e/o da parte di Società Controllate presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6 della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente e/o da parte di Società Controllate di negoziati con più di uno dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/ o di riscadenzamento dei debiti (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182 bis della Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lett d) della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori (le "**Operazioni di Ristrutturazione dell'Indebitamento**") per un importo superiore a Euro 1.000.000,00. Fermo quanto sopra, l'Emittente si impegna a non porre in essere alcuna Operazione di Ristrutturazione dell'Indebitamento in relazione al debito garantito dall'ipoteca di primo grado gravante sull'Immobile;
- (v) il venir meno della Continuità Aziendale dell'Emittente e/o delle Società Controllate, ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altre Società Controllate ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile e/o l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o delle Società Controllate con cui si approvi la messa in liquidazione della dell'Emittente e/o delle Società Controllate ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o delle Società Controllate;



- (vi) la perdita del controllo dell'Emittente da parte del Controllante ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 del codice civile;
- (vii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) l'adozione da parte della Regione Basilicata di un provvedimento definitivo di revoca e/o decadenza dell'agevolazione concessa all'Emittente con delibera della Giunta Regionale n. 826/2014 del 27 giugno 2014;
- (x) il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 500.000,00, di (a) un inadempimento dell'Emittente e/o delle Società Controllate in relazione al proprio Indebitamento Finanziario (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione delle Obbligazioni) o (b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente e/o delle Società Controllate di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia, ovvero, (c) con riferimento all'Emittente e/o delle Società Controllate una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento, a qualunque titolo dichiarato da altro creditore nei confronti dell'Emittente e/o di una sua Società Controllata, a condizione che l'inadempimento non sia sanato entro 30 giorni di calendario;
- (xi) iscrizione a ruolo di procedimenti esecutivi (ivi compresi quelli comportanti l'escussione di garanzie reali) e/o l'emanazione di provvedimenti cautelari definitivi nei confronti dell'Emittente e/o delle Società Controllate per un importo complessivamente superiore a Euro 500.000,00, restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati;
- (xii) le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente e/o delle Società Controllate (le "**Autorizzazioni**") siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xiii) la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- (xiv) la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- (xv) l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 1.000.000,00 solo nella misura in cui non siano state fatte le opposizioni;
- (xvi) l'elevazione - nei confronti dell'Emittente - di protesti cambiari, protesti di assegni che sia complessivamente superiore ad Euro 250.000,00;
- (xvii) l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile od amministrativo (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa) nei confronti dell'Emittente e/o delle Società Controllate per un importo superiore a Euro 1.000.000,00;
- (xviii) la mancata consegna dell'Attestazione di Conformità entro i termini e le modalità previste dall'articolo 14, lett. C) del Regolamento;



- (xix) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd. delisting).

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista, a mezzo di lettera raccomandata a.r. alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo cmdsps@legalmail.it.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Unitario, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che - in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato - sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 14 – Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) svolgere la propria attività in conformità all'oggetto sociale e osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari ad essa applicabili. L'Emittente (i) non dovrà cessare né modificare significativamente, anche se parzialmente, l'attività da esso esercitata alla data del Regolamento; (ii) dovrà astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla data del Regolamento nonché (iii) farà in modo che le Società Controllate non modifichino sostanzialmente, anche se parzialmente, le attività dalle stesse esercitate alla data del Regolamento né realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da essi esercitata alla data del Regolamento;
- (ii) non approvare o compiere e far sì, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, che le Società Controllate non effettuino operazioni straordinarie di qualsiasi natura né



operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, acquisizione, fusione, o scissione, fatte salve le Operazioni Straordinarie Consentite e le Operazioni Agevolate;

- (iii) non effettuare, e far sì, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, che le Società Controllate non effettuino, ove ciò non sia esplicitamente previsto dal business plan approvato dall'organo competente dell'Emittente, distribuzioni di dividendi, utili o riserve;
- (iv) non permettere il verificarsi di alcun evento o circostanza che determini la perdita del controllo dell'Emittente da parte del Controllante, ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, commi 1, del codice civile; non procedere, e far sì, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, che le Società Controllate non procedano alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del codice civile;
- (v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (vi) astenersi dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni non siano utilizzati per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun Indebitamento Finanziario;
- (ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (x) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni;
- (xii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento Extramot Pro di Borsa Italiana nonché osservare diligentemente tutte le disposizioni e gli impegni previsti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xiv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;



- (xv) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni ed a far sì che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, le Società Controllate non creino alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi. A titolo di maggior chiarezza, in caso di rifinanziamento e/o rinegoziazione dell'indebitamento esistente non sarà possibile sostituire i Vincoli Esistenti con nuovi Vincoli;
- (xvi) non permettere il verificarsi di un inadempimento delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore a Euro 500.000,00;
- (xvii) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xviii) astenersi da rimborsare anticipatamente alcun Indebitamento Finanziario Esistente alla data del 30 novembre 2020 fino alla Data di Scadenza (inclusa) come da Allegato B;
- (xix) fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 14, punto (xvii), per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non effettuare nuove emissioni obbligazionarie e/o a non contrarre alcun Indebitamento Finanziario recanti *covenant* finanziari e/o obbligazioni di fare o di non fare a carico dell'Emittente che non siano sostanzialmente equivalenti a quelli previsti e disciplinati ai sensi del presente Regolamento;
- (xx) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione (ivi incluso a titolo esemplificativo, concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente (fatti salvi gli Atti di Disposizione Consentiti);
- (xxi) non permettere che alcuna Società Controllata assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di:
 - pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti;
 - rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente;
 - trasferire qualcuno dei suoi Beni od altre proprietà (tangibili o intangibili) all'Emittente;
- (xxii) garantire il mantenimento delle coperture assicurative attualmente stipulate dall'Emittente ed aventi ad oggetto l'integrità delle strutture dell'Emittente e degli ulteriori asset fisici quali componenti il business dell'Emittente;
- (xxiii) porre in essere ogni attività necessaria o utile al mantenimento nel top management dell'Emittente del Dott. Mariano Negri (in particolare nella posizione di Amministratore Delegato);
- (xxiv) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati i Parametri Finanziari di cui al successivo articolo 15;
- (xxv) non effettuare, per alcuna ragione, la richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxvi) comunicare prontamente al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti:
 - (a) eventuali richieste di moratoria e/o rinegoziazione relative all'Indebitamento Finanziario esistente dell'Emittente;
 - (b) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (ivi inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;



- (c) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento;
 - (d) l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o delle Società Controllate, ovvero notificati dalle Autorità competenti, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (e) ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle autorizzazioni i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
 - (f) gli eventuali rimborsi su base volontaria e in via anticipata dell'Indebitamento Finanziario;
 - (g) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxvii) adempiere ai seguenti ulteriori obblighi informativi:
- (a) pubblicare sul proprio sito internet, entro la Data di Emissione, i Bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo Bilancio sia sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
 - (b) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il Bilancio relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
 - (c) pubblicare sul proprio sito internet, ad ogni Data di Verifica (come infra definita), l'Attestazione di Conformità, ai sensi del successivo articolo 14, lettera B).

Articolo 15– *Financial Covenants*

- A) L'Emittente si impegna a rispettare, sino alla Data di Scadenza, tutti e tre i seguenti *covenants* di carattere finanziario (i “**Parametri Finanziari**”):

Parametro Finanziario	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Indebitamento Finanziario Netto /Patrimonio Netto	≤ 0,6X	≤ 0,8X	≤ 0,8X
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA	≤ 3,1X	≤ 3,6X	≤ 3,2X



- B) Ai sensi del presente articolo 14 si verificherà un inadempimento e pertanto un Evento Rilevante con conseguente possibilità per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente articolo 12, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, in relazione alla data di Calcolo, valori difforni da quelli sopra indicati, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al successivo punto C) (l’**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**).
- C) L’Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero a ciascun Obbligazionista mediante pubblicazione sul proprio sito internet, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito, un’Attestazione di Conformità contenente, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo (predisposta sulla base del format allegato al presente Regolamento del Prestito sub “A”).
- D) Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e l’Emittente non abbia provveduto a farne menzione nell’Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e l’Emittente avrà l’obbligo di procedere a rettificare il contenuto dell’Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l’Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell’Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero degli Obbligazionisti alla determinazione di un collegio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio sarà formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall’Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale. Il collegio arbitrale così nominato deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell’arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

Articolo 16– Ammissione alla negoziazione

Le Obbligazioni sono negoziate sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

Articolo 17 - Agente di calcolo

Le funzioni dell’agente di calcolo saranno svolte da BNP Paribas. L’eventuale mutamento dell’agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 18.



I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

Articolo 18 - Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Articolo 19- Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.cmdengine.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

In deroga a quanto previsto al precedente articolo 11 e, dunque, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti in conformità al precedente paragrafo.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, che si intende integrato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari.

Articolo 20 - Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.



ALLEGATO A

DEFINIZIONI

“Altre Voci Attivo” indica, con riferimento al Bilancio l’importo derivante dalla somma algebrica delle seguenti voci di cui all’art. 2424:

+ voce C II “Crediti” (sottovoci da 2) a 5);+ voce C III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” (le sottovoci da 1) a 6), ove per quest’ultima sono da escludere quei titoli immediatamente smobilizzabili sul mercato);

+ voce D “Ratei e risconti”.

“Altre Voci Passivo” indica, con riferimento al Bilancio l’importo derivante dalla somma algebrica delle seguenti voci di cui all’art. 2424:

+ voce B “Fondi per rischi ed oneri” (tutte le sottovoci da 1) a 3));

+ voce C “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”;

+ voce D “Debiti” (sottovoci da 8) a 13); + voce E “Ratei e risconti passivi”.

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato di cui all’articolo 11.

“Attestazione di Conformità” indica la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, sottoscritta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, come certificato dal collegio sindacale.

“Atti di Disposizione Consentiti” indica (a) atti di disposizione effettuati nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; (b) atti di disposizione aventi ad oggetto Beni completamente ammortizzati; (c) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (d) atti di disposizione di Beni, incluse operazione di vendita, concessione in locazione, trasferimenti dei Beni, qualora il valore cumulativo di dette operazioni per l’intera durata del Prestito non sia superiore a Euro 1.000.000,00, a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, locazione, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo bilancio dell’Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione ed (e) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“Autorizzazioni” ha il significato di cui all’articolo 12.

“Beni” significa partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili, altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, azioni, strumenti finanziari e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“Bilancio” indica il bilancio di esercizio dell’Emittente.

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“Continuità aziendale” indica la capacità dell’Emittente di continuare a operare come un’entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, par. 25 e 26 (Continuità aziendale).



"**Core Business**" si intende l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente.

"**Data di Rimborso Anticipato**" ha il significato di cui all' articolo 12.

"**Evento Pregiudizievole Significativo**" indica un evento le cui conseguenze dirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

"**Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 12.

"**Capex**" significa gli incrementi delle immobilizzazioni (materiali, immateriali o finanziarie), con esclusione di eventuali rivalutazioni e svalutazioni, al lordo dei rispettivi fondi di ammortamento desumibili dalla nota integrativa al Bilancio, redatta come previsto dall'art. 2427 sub 2), ridotti dei disinvestimenti nonché degli oneri legati alla ristrutturazione del debito capitalizzati nell'esercizio.

"**Capitale Circolante**" indica, con riferimento al Bilancio, l'importo derivante dalla somma algebrica delle seguenti voci di cui all'art. 2424:

+ voce C I "Rimanenze" (tutte le sottovoci da 1) a 5));

+ voce C II "Crediti" (sottovoce 1) "crediti verso clienti");

- voce D (ex art. 2424) "Debiti" (sottovoci: 6) "acconti"; 7) "debiti verso fornitori").

"**Controllante**" indica L'oncin Motor Co Ltd.

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale.

"**Data di Emissione**" ha il significato di cui all'articolo 5.

"**Data di Godimento**" ha il significato di cui all'articolo 5.

"**Data di Pagamento**" ha il significato di cui all'articolo 6.

"**Data di Scadenza**" ha il significato di cui all'articolo 5.

"**Data di Verifica**" indica il 15 Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione da parte dell'organo competente dell'Emittente del Bilancio restando inteso che la prima Data di Verifica cadrà il 20 maggio 2016.

"**Ebitda**" significa, con riferimento al conto economico del Bilancio, la differenza tra il valore e costi della produzione (A-B) di cui all'art. 2425 cod.civ., integrato come segue:

+voce B10 "ammortamenti e svalutazioni lettere a), b) e c)";

+ voce B 12 "accantonamenti per rischi";

+ voce B 13 "altri accantonamenti";

+ Oneri legati alla ristrutturazione finanziaria inseriti tra i costi di produzione documentate;



+ Oneri straordinari legati alla ristrutturazione industriale (es. incentivi all'esodo del personale) inseriti tra i costi di produzione documentate.

"Emittente" indica CMD – Costruzioni Motori Diesel S.p.A., con sede legale in Nucleo Industriale Valle di Vitalba, Atella, capitale sociale pari ad Euro 12.342.655,00, iscritta nel registro delle imprese di Potenza, codice fiscale e Partita IVA 05913290630.

"Evento di Violazione dei Parametri Finanziari" ha il significato di cui all'articolo 14.

"Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

"Indebitamento Consentito" Indica l'Indebitamento Esistente nonché ogni altro Indebitamento Finanziario che sia contratto dall'Emittente nell'ambito della propria attività ordinaria fino ad un massimo di **Euro 60 milioni**. Sono altresì inclusi i finanziamenti ottenuti dall'Emittente dopo la Data di Emissione a supporto degli investimenti previsti dal Contratto di Sviluppo Industriale prot. CDS000595, approvato da Invitalia in data 26/06/2018, giusta Determina del 11/10/2018, ed i successivi rifinanziamenti e/o rinegoziazioni dei finanziamenti medesimi.

"Indebitamento Esistente" Indica l'Indebitamento Finanziario dell'Emittente esistente alla data del presente Regolamento, ovvero Euro [23 milioni].

"Indebitamento Finanziario" indica, a titolo esemplificativo, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale deriva un impegno finanziario per l'Emittente;
- (g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi o di finanziare



l'acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l'accordo sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 18 giorni dalla data della fornitura; e
(h) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (g) che precedono

“Indebitamento Finanziario Netto” indica la somma algebrica delle seguenti voci dell'articolo 2424 c.c. del Bilancio:

D.1) obbligazioni ordinarie;

D2) obbligazioni convertibili;

D3) debiti verso soci per finanziamenti;

D4) debiti verso banche;

D5) debiti verso altri finanziatori;

meno (dall'attivo)

CIII 6) altri titoli solamente nel caso in cui siano immediatamente smobilizzabili;

CIV disponibilità liquide.

“Investitori Professionali” ha il significato di cui all'articolo 2.

“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni.

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato Extramot.

“Obbligazioni” ha il significato di cui all'articolo 1.

“Oneri finanziari netti” significa, con riferimento al conto economico del Bilancio, l'importo derivante dalla somma algebrica delle seguenti voci di cui all'art. 2425 cod. civ.:

voce C 16 “altri proventi finanziari”;

voce C 17 “interessi e altri oneri finanziari” (al netto di eventuali abbuoni passivi concessi ai clienti su forniture, cosiddetti “sconti cassa” e di eventuali capitalizzazioni).

“Operazioni Agevolate” indica: gli investimenti effettuati nell'ambito di operazioni di finanza pubblica agevolata o per il reperimento di finanziamenti o contributi pubblici agevolati o a fondo perduto tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il contratto di sviluppo di Invitalia;

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica:

(a) gli aumenti del capitale sociale;

(b) operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti;

(c) operazioni straordinarie (quali acquisizione o fusione) diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (b) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 5.000.000,00, intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'enterprise value, non cumulabile per ciascun anno solare, purché tali operazioni non determinino un cambio di controllo e restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare degli Obbligazionisti.



“**Parametri Finanziari**” ha il significato di cui all’articolo 14.

“**Patrimonio Netto**” indica la somma di capitale sociale, riserve, utili (perdite) dell’esercizio, corrispondenti alle rispettive voci dell’articolo 2424 c.c e risultanti dal Bilancio.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Prestito**” indica il prestito obbligazionario denominato “CMD Costruzioni Motori Diesel S.p.A.- 6.375%-2021”.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui all’articolo 11.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento.

“**Regolamento del Mercato Extramot**”: indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato Extramot).

“**Società Controllate**” indica qualunque società sottoposta, di volta in volta, al controllo, diretto o indiretto dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile.

“**Tasso di interesse**” ha il significato di cui all’articolo 6.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 1998 come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale Complessivo**” ha il significato di cui all’articolo 1.

“**Valore Unitario**” ha il significato di cui all’articolo 1.

“**Variazione Altre Voci Attivo**”, “**Variazione Altre Voci Passivo**” e “**Variazione Capitale Circolante**” con riferimento al Bilancio indica la differenza tra la voce rilevata e la medesima voce rilevata del periodo immediatamente precedente al netto degli accantonamenti non monetari dell’esercizio.

“**Vincolo**” indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o personale e privilegio sui Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o delle Società Controllate e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

“**Vincoli Ammessi**” indica:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali



mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su nuovi Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché l'importo massimo garantito ai sensi di tali Vincoli non superi il valore di detti nuovi Beni acquisiti;

d) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione a garanzia dei finanziamenti ottenuti dall'Emittente a supporto degli investimenti previsti dal Contratto di Sviluppo Industriale prot. CDS 000595, approvato da Invitalia in data 26/06/2018, giusta Determina del 11/10/2018 (i "Nuovi Vincoli"). In caso di rifinanziamento e/o rinegoziazione dell'indebitamento assistito dai Nuovi Vincoli, saranno considerati Vincoli Ammessi oltre ai Nuovi Vincoli medesimi anche quelli che verranno successivamente concessi a fronte del rifinanziamento e/o della rinegoziazione dell'indebitamento assistito dai Nuovi Vincoli.

e

(e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e/o alle Società Controllate.



Allegato B - PIANO DI AMMORTAMENTO DEI DEBITI ESISTENTI SU BASE MENSILE DAL 30/11/2020 AL 31/12/2021 (IMPORTI IN EURO)

BANK LOAN	gen-21		feb-21		mar-21		apr-21		mag-21		giu-21		lug-21		ago-21		set-21		ott-21		nov-21		dic-21			
	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest		
Intesa Sanpaolo + Banco BPM + Bnl MCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intesa Sanpaolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Banca Generali	0	0	0	6.888	0	0	0	6.888	0	0	0	0	0	6.888	0	0	0	6.888	0	0	0	0	0	0	6.888	
Banca Progetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.999	
Monte dei Paschi di Siena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BCC/CREA	0	4.760	0	4.300	0	4.300	0	4.607	0	4.760	0	4.607	0	4.760	0	4.760	0	4.760	0	4.760	0	4.760	0	4.760	0	
Intesa Sanpaolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UBI Banca	14.194	719	14.248	665	14.322	591	14.357	556	14.428	485	14.466	447	14.520	393	14.609	304	14.621	281	14.695	218	14.744	169	14.809	109	0	
UBI Banca	6.128	395	6.139	385	6.162	362	6.196	327	6.209	314	6.242	281	6.256	268	6.280	244	6.325	199	6.328	196	6.358	166	6.381	147	0	
UBI Banca	12.693	1.100	12.685	1.018	12.699	1.004	12.748	956	12.825	878	12.845	858	12.920	783	12.941	762	13.037	667	13.062	641	13.090	613	13.164	545	0	
Monte dei Paschi di Siena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OCTOBER	84.702	2.539	85.015	2.226	85.329	1.911	85.645	1.596	85.962	1.279	86.280	961	86.599	642	86.919	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte dei Paschi di Siena	0	807	0	807	0	807	11.087	807	11.152	742	11.218	677	11.284	610	11.350	544	11.417	477	11.484	410	11.551	343	11.621	279	0	
TOTALE	117.627	10.321	118.087	16.288	118.087	124.098	130.033	15.736	130.576	8.459	142.448	131.579	142.448	131.579	132.099	138.823	329.757	116.269	45.569	13.113	83.149	5.898	838.859	132.355		
CAR LOAN	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest		
FCA Bank	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	1.912	533	0	
VW Bank	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	2.445	533	0	
TOTALE	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	2.445	0	533	
BOND	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest		
Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMUNDI SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SHAREHOLDER LOAN	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest		
Lender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Negri Mariano - Negri Giorgio	117.627	10.321	118.087	16.288	118.087	124.098	130.033	15.736	130.576	8.459	142.448	131.579	142.448	131.579	132.099	138.823	329.757	116.269	45.569	13.113	83.149	5.898	838.859	132.355		
Loncin Motor Co Ltd	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	52.668	
TOTALE	117.627	10.321	118.087	16.288	118.087	124.098	130.033	15.736	130.576	8.459	142.448	131.579	142.448	131.579	132.099	138.823	329.757	116.269	45.569	13.113	83.149	5.898	838.859	132.355		
SUMMARY	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest	Capital	Interest		
BANK LOAN	117.627	10.321	118.087	16.288	118.087	124.098	130.033	15.736	130.576	8.459	142.448	131.579	142.448	131.579	132.099	138.823	329.757	116.269	45.569	13.113	83.149	5.898	838.859	132.355		
CAR LOAN	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	2.445	-	52.668	
SHAREHOLDER LOAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.668		
BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE	120.071	10.321	120.531	16.288	120.145	124.098	132.477	15.736	133.020	8.459	149.600	134.023	149.600	134.023	134.544	138.823	332.201	116.269	48.014	13.113	85.593	5.898	5.239.392	242.355		



* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di riportare integralmente il testo della presente e di inviarcene copia comprensiva degli allegati debitamente siglati, opportunamente sottoscritta in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Il legale rappresentante della
C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A
Mariano Negri
(Firmato digitalmente)